

Sportello Unico Regionale per le attività produttive
Dipartimento SEAP

Comunicato del 06-12-2018 **(rif. Prot. n.** 416508/SIAR**)**

APPLICAZIONE LEGGE REGIONALE 26 GIUGNO 2018, N. 22 - "DISPOSIZIONI IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA"

Con la legge regionale 26 giugno 2018, n. 22 "Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria" viene disciplinato il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, al fine di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi e di uniformare le attività pubbliche e gestionali ai principi di evidenza scientifica, efficienza, economicità ed efficacia delle prestazioni, tenuto conto degli interessi pubblici preordinati alla tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sicurezza.

La legge definisce, con particolare riferimento alle attività imprenditoriali che ricadono nell'ambito di applicazione del DPR 160/2010, le funzioni della Regione, degli enti locali e delle aziende sanitarie provinciali, individuando le modalità di partecipazione relative alle loro funzioni ed ai loro servizi, negli ambiti delle rispettive competenze e senza incidere sulle proprie autonomie operative, e regola le condizioni ed i requisiti per l'esercizio delle attività mortuarie e funebri.

Una parte delle previsioni normative della legge regionale 22/2018, saranno applicabili in maniera integrale e puntuale soltanto nel momento in cui la Regione emanerà le disposizioni regolamentari previste dalla stessa legge.

Pertanto, per l'avvio dell'attività in materia funebre, fino all'approvazione del regolamento regionale (tenuto conto che il regolamento dovrà definire i requisiti ed i criteri di verifica da parte dei Comuni), **continua ad essere applicabile il regime previsto dall'articolo 115 del TULPS (R.D. 773/31)**, anche sulla base di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 7 della stessa legge regionale, che prevede che *"L'attività funebre è un'attività di interesse generale e, come tale, è anche disciplinata dall'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi della pubblica sicurezza)"*.

Per cui le aziende che dovessero avviare un'attività in questo settore - nelle more dell'approvazione del regolamento regionale - continueranno a presentare la SCIA per Agenzia d'affari, il cui procedimento e modulo è disponibile sul portale regionale CalabriaSUAP.

Anche per quanto riguarda le imprese esistenti si precisa che, non essendo state, anche in questo caso, emanate le disposizioni applicative, sotto forma di Regolamento, per la comunicazione dell'adeguamento nel caso di sedi secondarie, le stesse imprese esistenti possono proseguire l'attività già avviata senza alcun adempimento fino all'approvazione dello stesso Regolamento.

Con riferimento, ai requisiti professionali previsti dalla legge, nelle more della definizione dei contenuti dei corsi professionali e dell'accreditamento dei soggetti che possono erogare la formazione specifica, si rappresenta che la stessa legge regionale (articolo 10, comma 2) dispone che i corsi già svolti rimangono validi e sono riconosciuti come bagaglio professionale.

II SURAP